5412/II/4.5.21, ha suggerito di fissare un corrispettivo omnicomprensivo di tutti i costi pari allora a £. 500 ogni due copie, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie.

Le medesime determinazioni sono state successivamente assunte dal Ministero delle Finanze (circolare del 9/10/1993) che, nello stabilire un importo fisso di £. 500 per il rilascio da 1 a 2 copie e £. 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, ha ribadito la necessità di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

Per quanto concerne, altresì, il fatto se sia dovuta o meno l'imposta di bollo sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in accoglimento dell'istanza di accesso, lo scrivente riteneva che la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90 e L. 142/90) escludeva che fosse dovuta l'imposta di bollo sulla copia in carta semplice, eventualmente rilasciata, ferma restando invece l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa annessa al D.P.R. n. 642/1972.

Ciò è confermato anche dalla Direttiva n. 27720/1749 del 28.02.94 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nella quale si precisa ulteriormente che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e che il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto soltanto quando la copia sia spedita su richiesta dell'interessato in forma "autentica" oppure in "copia conforme all'originale".

Pertanto il Difensore civico invitava l'Amministrazione, a volersi uniformare alle direttive sopra specificate, subordinando l'accesso agli atti esclusivamente al pagamento delle spese vive sostenute (costi di fotoriproduzione, visura e ricerca) e, solo nel caso in cui l'interessato avesse richiesto il rilascio di copia conforme all'originale, il pagamento dell'imposta di bollo.

5.1.6 Accertamenti ai fini dell'imposta comunale immobili

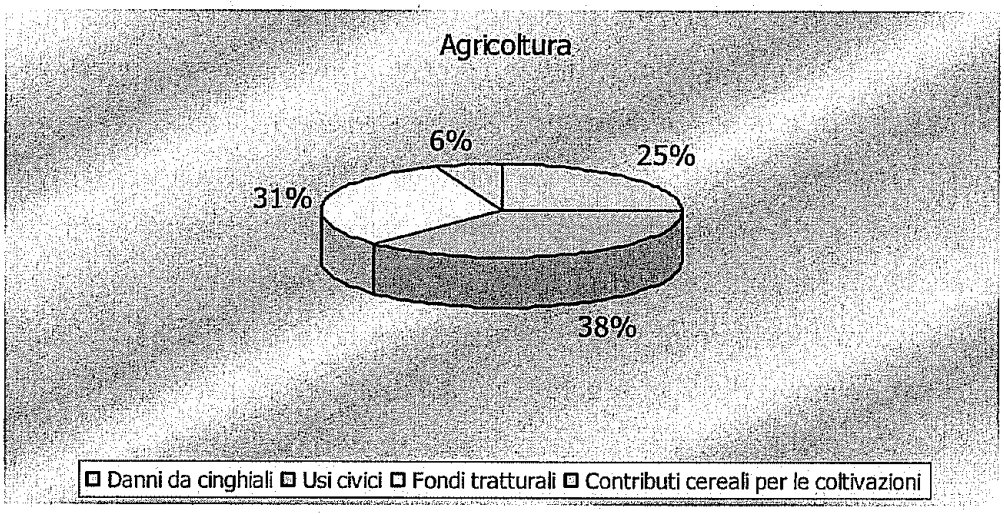
Chiedeva l'intervento di questo Ufficio, un cittadino rappresentando che il Servizio delle Entrate di un Comune aveva emesso due avvisi di accertamento e di liquidazione nel 2003, relativi alla richiesta di pagamento della maggiore imposta ICI per gli anni 1998/1999, a seguito di un nuovo classamento e conseguente maggiorazione della rendita catastale effettuata dall'UTE, in data 6.8.1999, ritenuta dallo stesso non dovuta.

L'interessato contestava innanzitutto il fatto che poiché, il Comune non aveva provveduto, in seguito alla messa in atti da parte dell'UTE della variazione relativa al nuovo classamento (avvenuta in data 6.8.99), alla pubblicazione della medesima variazione all'albo pretorio entro il 31.12.99, non poteva richiedere la differenza della maggiore imposta ICI dovuta per gli anni pregressi alla notifica dell'avviso di accertamento (27.01.03), e ciò secondo quanto disposto dall'art. 74 comma 1 della L. 342/2000, nonché come successivamente esplicitato dalla circolare del Ministero delle Finanze del 31 marzo 2001 n° 4/FL.

Ulteriori contestazioni mosse nell'istanza riguardavano inoltre il fatto che la rendita dell'immobile oggetto di nuovo classamento, così come attribuita dall'UTE in sede di accatastamento nell'anno 1984, non avrebbe fatto riferimento ad un valore presunto ma piuttosto ad un valore effettivo, per cui da parte di codesto ente semmai poteva essere richiesta soltanto la differenza (senza interessi e sanzioni) per il solo anno 1999, essendo intervenuto il nuovo classamento nell'aprile dello stesso anno.

Al riguardo il Difensore civico invitava l'Amministrazione comunale medesima a voler riconsiderare la posizione dell'interessato alla luce di quanto dallo stesso affermato, verificando in particolar modo se la rendita attribuita dall'UTE all'immobile di proprietà dello stesso dovesse considerarsi effettiva o meno.

5.2 AGRICOLTURA, CONSORZI DI BONIFICA



Diverse le questioni che sono state portate all'attenzione dell'Ufficio e che hanno riguardato prevalentemente tematiche afferenti al variegato settore delle attività agricole, zootecniche e forestali.

Continua, nonostante l'approvazione della legge regionale n° 8 del 12 febbraio 2005 che modifica ed integra la L.R. n° 10 del 24 giugno 2003 sulla individuazione delle specie di animali di notevole interesse faunistico e sulla disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica, la richiesta di intervento da parte di automobilisti che, evidentemente, non hanno ancora ben compreso le disposizioni innovative in materia.

Diversi agricoltori hanno lamentato i notevoli ritardi con cui sono stati elargiti i contributi per la coltivazione dei cereali da parte dell'AGEA, nei confronti della quale, l'Ufficio, nonostante la non competenza territoriale, ha comunque ritenuto di svolgere un'azione di sensibilizzazione a tutela delle aziende agricole coinvolte.

Altre questioni hanno riguardato il problema della legittimazione ed affrancazione delle terre soggette ad uso civico.

Sempre attuali sono i problemi legati alle richieste da parte dei Consorzi di Bonifica del pagamento di contributi privi di motivazioni.

In merito si ricorda che la giurisprudenza consolidata ha chiarito che le somme richieste a titolo di contributo dai consorzi di bonifica ai proprietari dei fondi consociati devono essere esaurientemente motivate.

Di seguito alcuni dei casi più importanti.

5.2.1 È possibile l'alienazione di terre ad uso civico

È stato interessato l'Ufficio al fine di dirimere una annosa vertenza che vedeva contrapposti privati cittadini ed una Amministrazione comunale riguardante la richiesta di acquisizione di terreni ad uso civico.

Al riguardo il Difensore civico a seguito di attenta analisi della questione prospettata, faceva rilevare come fosse possibile ritenere l'alienazione delle terre ad uso civico in presenza di presupposti giuridici di cui alla L.R. n° 25/88 e nella considerazione che nella fattispecie il Commissario agli usi civici con propria ordinanza aveva concesso su dette terre la legittimazione a favore dei privati che ne chiedevano l'alienazione.

Inoltre, conveniva sul fatto che, oltretutto, tali terre avevano ormai da tempo perso la originaria qualitas soli, non essendovi in realtà nessuna traccia di un effettivo utilizzo collettivo, tipico degli usi civici, per cui anche un'eventuale richiesta di reintegro dei beni appariva in concreto impraticabile.

Pertanto, venivano invitate le parti ad addivenire ad una ragionevole soluzione della vertenza non ostandovi particolari ragioni giuridiche.

5.2.2 Risolta controversia tra un Comune e la Regione per l'acquisizione della documentazione relativa ai fondi tratturali

Una controversia che rischiava di protrarsi a lungo tra un'Amministrazione comunale e il Servizio Ispettorato dell'Agricoltura della

Giunta Regionale concernente la mancata trasmissione della documentazione completa delle concessioni rilasciate dalla Regione sulle aree tratturali trasferita al patrimonio del Comune in questione, si è risolta grazie alla pressante opera di mediazione esercitata dal Difensore civico.

Infatti, da un lato il Comune, a seguito del trasferimento delle aree tratturali avvenuta con determinazione del competente Servizio della Direzione regionale dell'Agricoltura, aveva richiesto al SIPA la consegna dei relativi fascicoli completi delle concessioni rilasciate dalla Regione su dette aree, in modo da poter riscuotere i relativi canoni concessori.

Il SIPA dall'altro lato non aveva ritenuto di consegnare tale documentazione in quanto sosteneva che ciò poteva avvenire solo dopo aver proceduto al recupero dei canoni pregressi e cioè anche a quelli riferiti al periodo successivo al 14.02.2003, data questa di effettivo trasferimento delle aree tratturali al patrimonio del Comune.

La questione veniva affrontata in una riunione tecnica alla presenza di tutti i responsabili degli Uffici coinvolti, durante la quale il Difensore civico faceva notare che la procedura adottata dal SIPA, sotto l'aspetto giuridico poteva essere inficiata dai concessionari per difetto di legittimazione ad agire, in quanto, con l'effettivo passaggio al patrimonio comunale delle aree tratturali, tutte le situazioni attive e passive già esistenti dovevano ritenersi automaticamente trasferite in capo al Comune.

Tale interpretazione veniva condivisa anche dal Dirigente del competente Servizio della Direzione regionale dell'Agricoltura e, pertanto, si conveniva che il SIPA avrebbe dovuto consegnare tutta la documentazione richiesta, mentre l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere al recupero dei canoni pregressi versando alla Regione quelli riferiti al periodo antecedente alla data del trasferimento delle aree.

5.2.3 Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali

Un cittadino si è rivolgeva al Difensore civico per avere un parere sulla corretta interpretazione dell'art. 70 della L.R. n. 18/83 che disciplinava l'utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali.

Al riguardo l'Ufficio rammentava che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001, il permesso di costruire è dato al proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo.

Pertanto il concetto di avente titolo ricomprende, oltre ai titolari di diritti reali, anche coloro che in base a norme sostanziali abbiano diritto ad eseguire determinate opere nei limiti consentiti dal titolo stesso.

Altri soggetti legittimati sono da individuarsi in coloro ai quali la facoltà di chiedere il permesso venga loro conferita con atto negoziale dal proprietario.

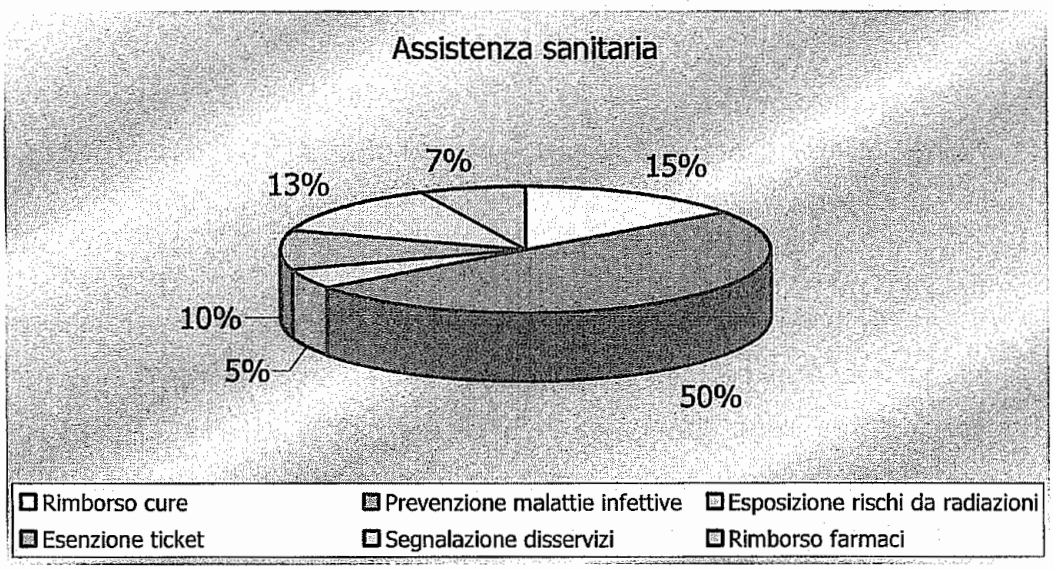
Ne deriva che, in via non esaustiva, soggetti legittimati a richiedere ed ottenere il permesso di costruire come aventi titolo, forniti di una piena ed assoluta legittimazione, equiparabile a quella del proprietario, sono: l'enfiteuta, il titolare del diritto di superficie ed il comproprietario.

Altri soggetti legittimati in relazione ad alcune categorie di intervento sul bene, in rapporto al contenuto specifico del titolo sono, tra gli altri, l'affittuario agrario. Infatti l'art. 16 della L. n. 203/82 (norme sui contratti agrari) disponendo che ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi di fabbricati rurali, si riferisce esclusivamente alle addizioni sugli ordinamenti produttivi agricoli, e non sancisce il diritto del conduttore del fondo, che non sia né proprietario né usufruttuario dello stesso, a edificare, significando che la disposizione sopra citata non attribuisce al comodatario di fondo rustico la legittimazione a richiedere la concessione edilizia per la costruzione di una casa sul fondo medesimo (C.d.S. Sez. V sent. n. 413 del 16/03/95).

Per quanto concerne in ultimo la possibilità di realizzare fabbricati agricoli a fini residenziali su terreni di proprietà, asservendo fondi agricoli

concessi in affitto, è opinione del Difensore civico, confortata peraltro anche dalla giurisprudenza maggioritaria, che un'area agricola condotta in affitto può essere computata, unitamente ad altra area di proprietà, ai fini del raggiungimento della superficie complessiva necessaria per l'intervento edilizio, purché il proprietario dell'area concessa in fitto costituisca e trascriva presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari un formale vincolo di non edificazione di detta area (TAR Venezia sent. 111 del 26/02/1993).

5.3 ASSISTENZA SANITARIA



L'Assistenza Sanitaria rappresenta uno dei settori di maggior impegno per il Difensore civico.

Anche il 2005 ha registrato un notevole aumento di interventi.

Alcuni hanno riguardato problematiche relative alle "liste di attesa" per gli esami diagnostici.

In questi casi l'Ufficio ha cercato anche di coinvolgere la competente Direzione regionale allo scopo di assumere le iniziative più idonee a risolvere tale annoso problema.

Altre segnalazioni sono giunte da parte di cittadini che si sono trovati a denunciare il ritardo nella erogazione di sussidi relativi ai portatori di patologie oncologiche e il mancato rimborso delle cure effettuate all'estero.

Nella maggior parte dei casi l'intervento dell'Ufficio è stato proficuo riscontrando tra l'altro un atteggiamento da parte delle aziende sanitarie di sollecita e produttiva collaborazione con piena soddisfazione degli utenti.

Alcuni cittadini hanno rappresentato l'insufficiente informazione da parte dei centri oncologici, finalizzati ad ottenere i sussidi previsti dalla legge per i malati affetti da patologie oncologiche.

L'Ufficio è intervenuto invitando la Direzione Generale delle Aziende Sanitarie abruzzesi a voler assumere ogni iniziativa allo scopo di fornire la più completa ed esauriente informativa.

5.3.1 Spetta il rimborso di un farmaco di fascia "C" non sostituibile ed essenziale

Si rivolgeva al Difensore civico una cittadina per lamentare il mancato rimborso del costo di un farmaco inserito in fascia "C" indispensabile per la cura della patologia della quale era affetta.

Tra l'altro la stessa, nella richiesta di rimborso avanzata presso l'Azienda Sanitaria di appartenenza, aveva precisato che l'affezione di altre patologie rendeva impossibile assumere altri farmaci appartenenti alla fascia "A", il tutto naturalmente documentato da apposite certificazioni mediche.

L'Ufficio, interessando il competente Servizio di Assistenza Sanitaria di base, chiedeva chiarimenti al riguardo, rammentando tra l'altro che la Suprema Corte di Cassazione (sez. lavoro n° 4659 del 29.03.2001) si era espressa favorevolmente in casi analoghi.

Nella medesima pronuncia si stabiliva infatti che un cittadino avrebbe potuto ottenere gratuitamente un farmaco per lui indispensabile e non sostituibile, anche se classificato in fascia "C", purché il medico curante avesse certificato che il farmaco nel suo caso era essenziale.

In riscontro ai chiarimenti richiesti il Servizio coinvolto comunicava l'accoglimento della richiesta avanzata dall'interessata considerando sufficiente la certificazione medica attestante la specialità medicinale quale farmaco insostituibile e indispensabile, così come fatto presente dal Difensore civico.

5.3.2 Quesito in merito all'esercizio della professione di chinesiologo in strutture sanitarie accreditate.

Un avvocato – incaricato da un giovane laureato in scienze motorie – chiedeva un parere in merito all'esercizio della professione di chinesiologo in strutture sanitarie accreditate.

Da un esame contestuale della legislazione sia statale che regionale vigente l'Ufficio escludeva la possibilità da parte del "chinesiologo" di svolgere tale attività presso strutture sanitarie accreditate.

Infatti, nell'art. 2, comma 7 del D.Lgs. n. 178 dell' 8.5.98 è specificato che il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio della attività professionali disciplinate ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 502/92.

Il D.M. 29.03.01 riguardante la definizione, tra l'altro, delle professioni sanitarie riabilitative, di cui al menzionato art. 6 comma 3 del D. L.gs. 502/92 non contempla quelle dei laureati in scienze motorie.

Da ultimo nell'art. 3 comma 1 dello schema di contratto allegato alla delibera della Giunta Regionale del 30.08.04 n. 754/C è previsto che le "prestazioni di assistenza riabilitativa specifica devono essere erogate da personale munito dei titoli professionali previsti dalla legge."

Il Difensore civico faceva presente che attualmente è all'esame della Commissione permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati il disegno di legge "Lucchese" il quale sancisce il riconoscimento nonché il diritto di avvalersi delle medicine e delle pratiche non convenzionali esercitate tra gli altri anche dai laureati in chiropratica, purché iscritti nei rispettivi Albi professionali.

Pertanto l'approvazione definitiva del menzionato disegno di legge potrebbe dare la possibilità anche al "chinesiologo" di essere assunto all'interno di strutture sanitarie al pari delle altre professioni sanitarie.

5.3.3 Provvidenze a favore dei portatori di patologie oncologiche e dei trapiantati

Si rivolgeva al Difensore civico un cittadino per ottenere i rimborsi previsti dall'art. 32 della L.R. 46/2000, in quanto affetto da patologia oncologica.

L'Ufficio provvedeva prontamente a coinvolgere la Direzione del P.O. presso cui il cittadino interessato era stato ricoverato, chiedendo ogni notizia utile ed in particolare sulla questione dei rimborsi sopra menzionati.

La medesima Direzione chiariva che all'interessato spettava esclusivamente il sussidio mensile relativo al solo periodo in cui aveva effettuato trattamenti chemioterapici, in linea con quanto espressamente evidenziato dalla nota di Giunta Regionale n. 24167/11.

In effetti su tale problematica la Giunta Regionale era già intervenuta in seguito anche alle molteplici richieste di chiarimenti e precisazioni sulla problematica in questione.

Nella nota sopra citata si specificava che, ai fini dell'attribuzione delle indennità e dei rimborsi chilometrici di cui all'art. 32 L.R. 46/2000, dovevano essere considerati unicamente i trattamenti medici e cioè le sedute in cui si effettua il trattamento chemio e/o radioterapico, nonché le prestazioni chimico-laboratoristiche sopra specificate.

Nel caso di specie all'interessato non poteva essere riconosciuto il rimborso per le spese di viaggio fuori regione, in quanto le disposizioni in materia riconoscono tale rimborso solo ove vi sia impossibilità, da parte del Centro Oncologico della Azienda USL di residenza, ad effettuare gli stessi trattamenti, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta, in ambito regionale.

5.3.4 A chi spetta il servizio di demuscazione?

Numerosi sindaci del comprensorio abruzzese si sono rivolti all'Ufficio per rappresentare che le Aziende Sanitarie Locali non avrebbero più

effettuato il Servizio di demuscazione a titolo gratuito, così come previsto dal DPCM 29/11/01, allegato 1B.

Secondo le medesime amministrazioni locali, tali attività sarebbero state da ricondurre negli interventi di prevenzione primaria riferiti alla profilassi diretta delle malattie infettive e parassitarie che consisterebbero nella denuncia, isolamento, disinfezione e lotta contro i vettori.

Su tali argomentazioni il Difensore civico procedeva ad interessare le singole Aziende Sanitarie le quali tuttavia affermavano che la competenza della gestione delle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione era da attribuirsi ai Comuni, fatta salva la vigilanza sulle attività medesime di competenza delle Aziende stesse, così come previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale n° 434 del 4/6/04 e n° 621 del 23/7/04 recepite da ogni singola Azienda.

Pertanto, attesa la particolare rilevanza sociale della questione sollevata e anche in considerazione delle eventuali ripercussioni negative cui avrebbero potuto incorrere i cittadini interessati, il Difensore civico invitava la Direzione Regionale della Sanità a voler fornire con l'urgenza del caso, il proprio indirizzo interpretatorio in modo da chiarire l'esatta portata delle deliberazioni sopra menzionate e ciò soprattutto al fine di dirimere il palese contrasto che si era venuto a creare tra le due amministrazioni pubbliche.

A tal riguardo la Direzione Regionale alla Sanità chiariva che nella situazione epidemiologica attuale, così come previsto dalla normativa vigente, la funzione del competente Servizio della ASL nei confronti della disinfezione, disinfestazione e derattizzazione comprendeva le attività puntualmente indicate nell'atto deliberatorio di Giunta Regionale n° 434 con l'esclusione della parte operativa riservata alla competenza dei comuni.

Inoltre la medesima Direzione, per garantire ai cittadini continuità nell'erogazione dei servizi in parola e permettere ai Comuni di attivarsi per l'assunzione dei relativi compiti, dava la possibilità agli stessi di usufruire del servizio sopra menzionato anche per il 2005, con oneri a carico delle stesse amministrazioni.

5.3.5 Problematica afferente i vaccini antinfluenzali

Veniva sottoposta all'attenzione del Difensore civico la vicenda di un bimbo di circa 2 anni affetto da una patologia tale per la quale era necessario fare il vaccino antinfluenzale.

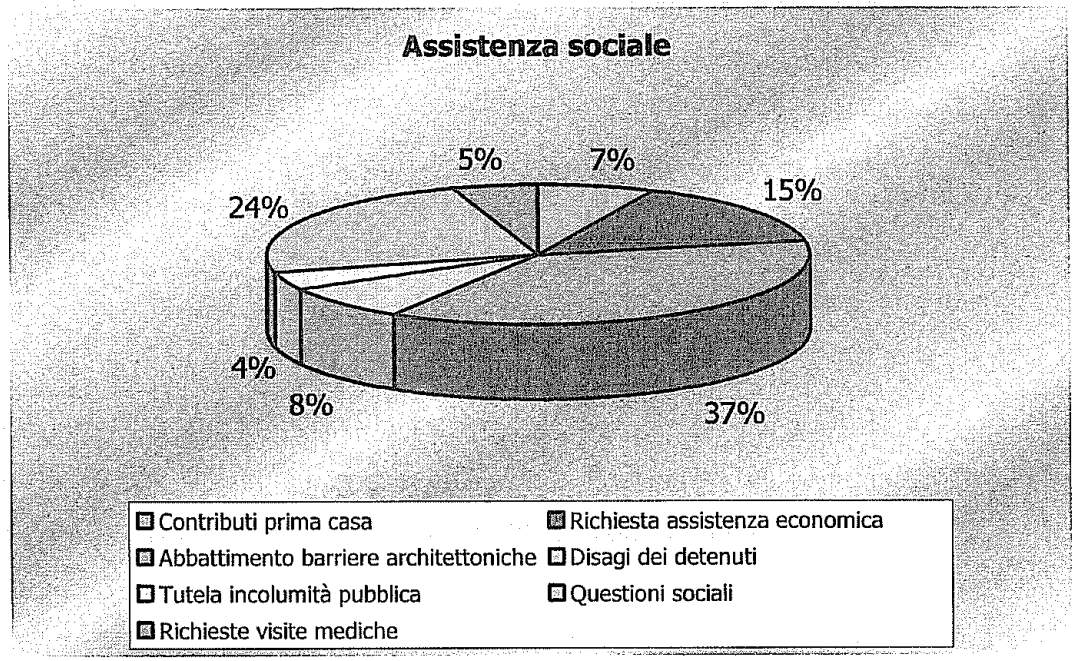
I genitori del bambino lamentavano il fatto che il Servizio Vaccinazione della ASL di appartenenza aveva loro comunicato che non c'era alcuna possibilità di effettuare la seconda dose del vaccino anzidetto per esaurimento delle scorte e che, pur volendolo acquistare, non era reperibile nemmeno presso farmacie private.

A seguito di tali rimostranze, l'Ufficio contattava il Responsabile del Servizio Vaccinazioni il quale assicurava che avrebbe fatto il possibile per reperire al più presto la seconda dose dello stesso vaccino.

Successivamente, in seguito a pressante opera di sensibilizzazione del Difensore civico, il Responsabile comunicava che, dopo aver mobilitato tutte le strutture della ASL, era riuscito a trovare una fiala di un vaccino non utilizzato.

Di ciò veniva data immediata notizia ai genitori del bambino affinché contattassero il Servizio Vaccinazioni per procedere immediatamente a vaccinare il bambino.

5.4 ASSISTENZA SOCIALE



Al settore dell'Assistenza Sociale è stato dedicato un grande lavoro in quanto sono sempre più diffusi i reclami e le richieste di intervento che giungono al Difensore civico da parte dei cittadini.

Un numero consistente di richieste ha riguardato la presenza di barriere architettoniche che rendevano molto difficile, se non addirittura impossibile, l'accesso delle persone con handicap agli edifici pubblici.

In questi casi lo scrivente ha prontamente sollecitato le amministrazioni a voler assumere ogni iniziativa idonea a far sì che tali barriere venissero eliminate.

Altre problematiche più frequentemente segnalate dai cittadini hanno riguardato il ritardo per l'attribuzione dei contributi per eliminare le stesse barriere architettoniche, le richieste di assistenza economica, o quelle relative all'attività di sostegno ad alcuni alunni con handicap grave.

Numerose sono state anche le istanze di persone in difficoltà per ragioni di età, disabilità etc., che si sono rivolte all'Ufficio per ricevere

informazioni o anche solo per essere guidati su come impostare una domanda e a quali norme fare riferimento.

In questi casi fornendo tutte le informazioni necessarie ogni cittadino ha mostrato soddisfazione per la chiarezza e la pazienza usata da tutto il personale dell'Ufficio.

Alcuni dei casi più importanti.

5.4.1 Il Difensore civico in aiuto alle famiglie disagiate

Si rivolgeva al Difensore civico la madre di un bimbo di 8 anni che, rappresentando la particolare e disagiata situazione familiare e quindi lo stato di assoluto bisogno, aveva richiesto al Comune di residenza l'assistenza economica per il proprio figlio ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15/89, senza tuttavia avere alcuna risposta in merito.

L'Ufficio contattava l'Amministrazione comunale di residenza dell'istante chiedendo di considerare quanto richiesto dalla stessa e comunque, ove non fosse stato possibile, l'applicazione dei benefici di cui all'articolo di legge sopraindicato, eventualmente assumendo altre determinazioni tali da rendere meno disagiata la vita familiare della stessa.

Il Servizio Affari Sociali del Comune, riconoscendo lo stato di estremo disagio comunicava al riguardo che, in accordo con la richiedente, era stato concesso un contributo economico, così come sollecitato dal Difensore civico.

5.4.2 Barriere architettoniche negli edifici pubblici: il Difensore civico richiama l'attenzione di un Comune

Dopo numerose e inascoltate richieste di realizzare l'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'edificio di un'Amministrazione comunale, la cittadinanza si rivolgeva al Difensore civico affinché avesse

provvedesse ad interloquire con la medesima per chiarire le determinazioni che la stessa intendeva assumere in merito.

L'Ufficio chiedeva notizie sia al Sindaco che al Responsabile dell'Ufficio Tecnico domandando in particolare per quale motivo fosse stata eliminata nel bilanci di previsione del 2005 la voce di spesa relativa proprio all'abbattimento delle barriere architettoniche e i tempi di previsione per la realizzazione dell'opera sollecitata da tutti i cittadini.

In seguito a diversi interventi volti a far si che l'Amministrazione si degnasse almeno di dare una risposta in merito, il Responsabile del Servizio Tecnico comunicava che l'Ente si stava attivando al fine di rendere rapidamente fruibile il piano rialzato dello stabile in cui ha sede il Municipio tramite l'utilizzo di appositi scivoli.

Nel contempo, lo stesso, precisava che comunque l'Amministrazione stava procedendo alla predisposizione dell'iter necessario alla stesura di un progetto di totale riqualificazione della scala municipale per poter eliminare totalmente le barriere architettoniche esistenti.

5.4.3 Interventi finanziari a favore di cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo per la costruzione e l'acquisto della prima casa

Un cittadino extracomunitario residente in Abruzzo chiedeva l'intervento del Difensore civico in quanto non aveva avuto più notizie della domanda inoltrata per l'acquisto della prima casa di cui alla L.R. 79/95.

Lo scrivente procedeva ad interessare la Direzione Regionale Qualità della Vita chiedendo ogni notizia utile al riguardo e facendo presente che comunque l'istanza era stata presentata in data anteriore agli effetti della L.R. 17 aprile 2003 n° 7 che sospendeva la facoltà per gli immigrati di presentare tali richieste di contributo.

A seguito di tale intervento la medesima Direzione, espletata l'istruttoria del caso e acquisita la prescritta documentazione, chiariva che